



STATUTO

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

"MAGIERA ANSALONI"

SEDE IN RIO SALICETO

DISTRETTO DI CORREGGIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 12/2013



Magiera Ansaloni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINE, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

ART. 1 – ORIGINI

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito denominata ASP trae origine dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Opera Pia Casa di Ricovero Magiera Ansaloni", la quale a sua volta trae origine dalle volontà testamentarie di Clementina Radeghieri vedova Ansaloni e di Mario Magiera. L'Istituzione fu eretta in Ente Morale con D.P.R. 26 febbraio 1952, n. 435, con sede in Rio Saliceto.
2. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 498 del 21 giugno 1995 l'Ipab assunse la denominazione di "Casa Protetta Magiera Ansaloni" e con delibera della Regione Emilia Romagna nr. 578 del 21/04/2008 recepita dall'Assemblea dei Soci con deliberazione nr. 1 del 29/05/2008 viene trasformata in Azienda di servizi alla Persona secondo le disposizioni di cui alla L quadro n. 328/2000 ed al d. lgs. 207/2001.

ART. 2 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Asp assume la denominazione di "Azienda di Servizi alla Persona Magiera Ansaloni"
2. La sede legale dell'ASP è stabilita a Rio Saliceto in via Carlo Marx n. 10.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci e nei contratti di servizio con cui i Soci assegnano all'Asp la gestione dei servizi stessi.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA E FONTI NORMATIVE

1. L'ASP è disciplinata:
 - da quanto definito con deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 e 624 del 9 dicembre 2004
 - dalla Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza Sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali",
 - dalla L.R n. 12/2013 "disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-sanitari" come successivamente modificata dalla L.R n. 23/2013
 - dalle disposizioni statali e regionali nel tempo vigenti e vevoli per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs 165/2001 per quanto applicabili alla natura giuridica delle Asp.
 - dal presente Statuto.
2. L'ASP è un Ente pubblico non economico locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale e patrimoniale, contabile e finanziaria, del quale gli Enti Soci, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione ed erogazione dei servizi di cui alla vigente normativa e per le altre attività previste dallo statuto, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi Sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ' PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

ART. 4 - FINALITÀ'DELL'ASP E PRINCIPI DEGLI INTERVENTI

1. L'ASP ha come finalità fondante l'organizzazione ed erogazione di servizi Socio-assistenziali e Socio – sanitari di cui alla L.R 2/2003 rivolti ad anziani (con particolare riguardo ai non autosufficienti).
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, viene assicurata la separazione dai compiti di regolazione e programmazione - che spettano agli Enti Istituzionali a ciò deputati (Comuni, Unioni dei Comuni) – da quelli di gestione ed erogazione dei servizi pubblici che spettano all'Asp quale unica forma di gestione per il territorio.
3. Secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea e dalle prerogative dei singoli Enti Soci, l'Asp può gestire anche tutti i servizi espressamente indicati dalla L.R 12/2013
4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi fissati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a. rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b. adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
5. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a. promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b. favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del distretto di Correggio, che comprende i Comuni di: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.
2. L'Asp, con le forme di legge e statuto previste, può collaborare con altri Enti pubblici anche al di fuori del distretto di Correggio per lo svolgimento di altre attività purchè in via non prevalente rispetto a quelle di cui al comma 1.

ART. 6 - SOCI DELL'ASP

1. Sono Soci dell'ASP i seguenti Enti Pubblici Territoriali:
 - a) Comune di Campagnola Emilia;
 - b) Comune di Correggio;
 - c) Comune di Fabbrico;
 - d) Comune di Rio Saliceto;
 - e) Comune di Rolo;
 - f) Comune di San Martino in Rio.

2. I Soci di cui al comma 1 sono rappresentati nell'Asp da apposita convenzione nella quale sono altresì definite:
 - a) le quote di rappresentanza di ciascun Socio
 - b) i servizi e le attività conferite all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalla IPAB al momento della trasformazione e i criteri per eventuali conferimenti successivi durante la vigenza della convenzione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà della ex IPAB al momento della trasformazione in Azienda di servizi alla Persona;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio.
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i Soci e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei Soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.
4. In caso di ammissione di nuovi Soci le quote rappresentate dagli Enti pubblici territoriali devono comunque costituire la maggioranza assoluta del totale delle quote.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ'

ART. 7 - GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ'

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP, per i servizi che lo prevedono, deve ottenere l'accreditamento a norma della legislazione regionale vigente ed ogni autorizzazione nel tempo vigente necessaria al regolare svolgimento delle proprie attività.
5. L'ASP può attivare, nei modi e secondo quanto previsto dalla disciplina regionale e nazionale, forme di gestione sperimentali dei servizi, su proposta dell'Assemblea dei Soci.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'art. 4, comma 1 per l'ambito territoriale distrettuale, altri servizi rivolti a soggetti pubblici o privati non Soci, definendo mediante specifici contratti di servizio o accordi i criteri e le modalità di imputazione dei costi del servizio fornito.

ART. 8 - CONTRATTI DI SERVIZIO

1. Il conferimento all'ASP della gestione dei servizi e/o attività da parte dei Soci Enti pubblici territoriali è definito e regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

ART. 9 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei Soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei Soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco di uno dei Soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge ed allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

ART. 11- DURATA

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti dei Soci Enti pubblici territoriali o nella titolarità delle cariche di Sindaco
2. Le variazioni nella compagine dei Soci dovute alla modifica delle cariche di Sindaco non necessitano di alcuna formalità mentre negli altri casi previsti al comma 1 l'Assemblea deve formalmente esercitare le proprie competenze di cui al successivo articolo.

ART - 12 – FUNZIONI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
 - b) nomina l'Amministratore Unico al di fuori della propria compagine;
 - c) revoca l'Amministratore Unico, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale e dallo statuto;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro oppure, in caso di volume superiore, nomina due componenti del Collegio e il terzo, con funzioni di Presidente, viene nominato dalla Regione;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo;

- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali che conferiscono attività e risorse;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento, avente il compito di disciplinare in particolare le modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze;
 - j) nomina nel proprio seno il proprio Presidente
 - k) approva, su indicazione dell'Amministratore Unico, la proposta di copertura in caso di perdita di esercizio mediante piano di rientro
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2013, gli Enti Soci dell'ASP garantiscono, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite. A tal fine l'Assemblea dei Soci vigila sull'attività della propria ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali.

ART. 13 - VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti sufficiente a rappresentare almeno il 70% delle quote di rappresentanza, e purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 70% degli Enti Soci.
2. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza, e purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 51% degli Enti Soci.

ART. 14 - VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote rappresentate dai Soci intervenuti alla seduta.

ART. 15 - MAGGIORANZE QUALIFICATE

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 70% delle quote di partecipazione e almeno il 70% degli Enti Soci:
- a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
 - f) proprio Regolamento di funzionamento;
 - g) fusione di più ASP prevista dalla LR 12/2013 e dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum indicato al comma 1 dopo due votazioni, alla terza votazione l'atto è approvato con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 51% delle quote purché rappresentino almeno la metà dei Soci.

ART. 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
 2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la quota di partecipazione più alta; a parità di quote, dal membro più anziano di età tra questi.
 3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando:
 - a) siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in almeno metà degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda.
 - b) Cessa dal mandato di Sindaco dell'Ente pubblico Socio
- La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

ART. 17 – RIMBORSI

1. La partecipazione e lo svolgimento delle funzioni di Socio e di Presidente dell'Assemblea non comportano indennità, compensi o rimborsi comunque denominati.

CAPO II

ORGANO DI GESTIONE - AMMINISTRATORE UNICO

ART. 18 COMPITI E PROCEDURA DI NOMINA

1. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.
2. L'Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, svolge le funzioni strategiche di verifica e indirizzo indicate dall'Assemblea sulla gestione dell'Azienda ed in particolare adotta i seguenti atti:
 - a. proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio Sociale delle attività, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b. proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione della proposta da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - c. regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d. nomina il direttore e ne verifica l'attività sovrintendendo al suo operato;
 - e. proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita d'esercizio;
 - f. Rientra nella competenza dell'Amministratore unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività amministrative e dei servizi alla persona; nell'adozione di tali atti può avvalersi della collaborazione del direttore con funzioni consultive in merito alla regolarità degli atti stessi.
3. L'Amministratore unico partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

4. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.
5. L'Amministratore unico dura in carica 5 anni ed è rinominabile una sola volta. In ogni caso l'Amministratore svolge i propri compiti anche "pro tempore" sino alla nomina del nuovo Amministratore dalla quale data cessa ad ogni effetto di legge dall'incarico.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'Amministratore unico, l'Assemblea dei Soci individua il soggetto che svolge temporaneamente le sue funzioni, con decisione adottata con i quorum strutturali e funzionali che lo Statuto indica per la nomina dell'Amministratore unico.

ART. 19 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati Amministratori unici dell'ASP coloro che:
 - a) versano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa regionale e nazionale vigente.
 - b) Abbiano situazioni debitorie pendenti verso l'Asp o verso i Soci dell'Asp

ART. 20 - DECADENZA E REVOCA

1. L'Assemblea dei Soci adotta, con il quorum previsto, l'atto di revoca dell'Amministratore unico in caso di:
 - a) grave violazione della legge, dello statuto, di regolamenti dell'Azienda;
 - b) mancato rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci;
 - c) gravi omissioni o ritardi in atti dovuti.
 - d) sfiducia espressa almeno dalla metà degli Enti SociPer l'adozione dell'atto di revoca nei casi sopra indicati, il Presidente dell'Assemblea deve contestare per iscritto all'Amministratore unico, le violazioni, omissioni o ritardi contestati, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per fare conoscere le ragioni sui fatti contestati.
L'Assemblea dei Soci valuta le ragioni eventualmente esposte e decide se ricorrono le condizioni per procedere alla revoca dell'incarico; in caso positivo adotta l'atto di revoca nel quale sono indicate le violazioni, le omissioni, i ritardi accertati o le ragioni della sfiducia; l'atto di revoca è trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio di cui al paragrafo 6 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 e all'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 12 del 2013.
2. In caso di cessazione anticipata dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico per qualsiasi ragione, entro 10 giorni dal verificarsi della condizione, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore Unico.

ART. 21 - DECADENZA E DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore unico decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano le cause richiamate all'art. 19 e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale o, in mancanza di questi, indicati dall'Assemblea. L'Amministratore unico decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, entro dieci giorni successivi ai termini di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 22 - SURROGAZIONE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. L'Amministratore unico non può prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali sussista un conflitto di interessi anche potenziale per se stesso, il coniuge o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 23 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. All'Amministratore Unico può spettare, se deciso dall'Assemblea dei Soci, una indennità di carica non superiore ai limiti indicati dalle vigenti direttive regionali.
Nell'ambito di tali tetti massimi l'indennità di carica dell'Amministratore unico è determinata dall'Assemblea dei Soci - con atto motivato - con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda.
I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione almeno dei seguenti elementi:
- effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
 - effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
 - numero degli enti territoriali Soci che conferiscono servizi all'Azienda;
 - volume di bilancio dell'ASP

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ART. 24 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai 30 milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai 30 milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci.
2. L'Organo di revisione contabile è composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis, e 2409-ter del codice civile.
4. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
5. Ai componenti dell'organo di revisione contabile spetta un compenso definito dall'Assemblea dei Soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati. I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione almeno dei seguenti elementi:
- a) volume di bilancio
 - b) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
 - c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento
 - d) numero degli enti territoriali Soci che conferiscono servizi all'Azienda.



Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito ai componenti dell'organo di revisione contabile non può essere superiore, agli importi stabiliti dalla Regione a tal fine.

6. L'Assemblea dei Soci stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina.
7. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

ART. 25 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DELL'ASP

1. L'ASP assicura l'accesso ai propri atti e documenti in conformità alle norme vigenti in materia ed ai propri regolamenti, comunque nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy. I documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati nelle forme e nei termini previsti dalla disciplina regionale vigente.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

ART. 26 - NOMINA E TRATTAMENTO

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP con atto motivato e con le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.
2. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Organo che lo ha nominato.
3. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP, può assumere incarichi di carattere temporaneo, secondo le disposizioni di cui al D.lgs 165/2001.
4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai CCNL di comparto vigenti.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 27 – ATTRIBUZIONI

1. Il direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo,



programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei Soci ed agli altri organi di governo.

2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'azienda.
3. È possibile avvalersi di un unico direttore con altre ASP in base ad apposita convenzione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 28 – PRINCIPI

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

ART. 29 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.
2. Nelle forme stabilite per legge e contratto collettivo, tali figure possono essere delegate dal Direttore a svolgere incarichi di responsabilità in specifici settori o ambiti di competenza.

ART. 30 - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, alle modalità operative di erogazione dei servizi e all'impiego del personale è disciplinata, con regolamenti o decreti di competenza dell'Amministratore Unico.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali.

ART. 31 – PERSONALE

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative e contrattuali, al personale dell'Asp si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, il d.lgs 165/2001 nel tempo vigente e, al personale dirigenziale o con alta specializzazione, gli articoli 109 e 110 del d.lgs 267/2000 limitatamente ai criteri stabiliti per il conferimento di tali incarichi e al relativo trattamento normativo del personale incaricato.
2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi e conferimenti di incarichi presso l'ASP sono disciplinati altresì dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

ART. 32 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito da:
 - Beni mobili e/o immobili acquisiti in proprietà dell'Asp a seguito della trasformazione dell'ex Ipab in Azienda di Servizi alla Persona in forza degli atti richiamati all'art. 1
 - Beni mobili e/o immobili acquisiti in proprietà dell'Asp a seguito di acquisti e contratti posti in essere direttamente dall'Asp durante lo svolgimento della propria attività istituzionale
 - Beni mobili e/o immobili eventualmente conferiti in proprietà dagli Enti Soci e impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile e indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni immobili destinati ad un servizio pubblico essenziale costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

ART. 33 - SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

ART. 34 - PIANO PROGRAMMATICO

1. Il piano programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

CAPO II

APPALTI PUBBLICI

ART. 35 - SPESE E APPROVVIGIONAMENTO



1. Per gli approvvigionamenti di cui necessita e per la gestione ottimale dei propri servizi e attività amministrative, l'Asp stipula contratti d'appalto applicando la disciplina degli acquisti di beni servizi e lavori dettata dal Codice degli Appalti pubblici e, ove necessario, da apposito regolamento aziendale.
2. Oltre alla normativa in materia di appalti del citato Codice, l'Asp applica altresì le altre normative di settore in materia di limiti e criteri di approvvigionamento dettate per le pubbliche Amministrazioni nei limiti di quanto direttamente applicabile alle Aziende di Servizi alla Persona.
3. L'Asp orienta la propria azione amministrativa a modalità di spesa per appalti di beni, servizi e lavori che permettano per quanto possibile il contenimento dei costi e il raggiungimento degli obiettivi generali dettati in materia di riduzione delle spese della Pubblica Amministrazione.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

TESORERIA

ART. 36 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto.
2. Il servizio di tesoreria dell'Asp, diversamente da quanto previsto dal titolo V del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Soci dell'Azienda, assolve agli specifici obblighi in capo all'Asp in materia di tracciabilità e gestione economico finanziaria e patrimoniale delle proprie attività; pertanto l'Asp, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, può avvalersi in proposito di ogni negozio contrattualmente ammesso dalla legge con i soggetti di cui al comma 1.

TITOLO VI

NORME, GENERALI E FINALI

CAPO

DURATA E CONTROVERSIE

ART. 37 - DURATA E FUSIONI

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei Soci dell'ASP "Azienda di servizi alla persona Magiera Ansaloni" delibera la fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 15.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei Soci enti pubblici territoriali, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.



4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone dei tempi e delle modalità di liquidazione dei beni e cessione o cessazione delle attività aziendali.

ART. 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

ART. 39 - CONTROVERSIE SULL'INTERPRETAZIONE E SULLA ESECUZIONE DELLO STATUTO

1. Eventuali controversie tra i Soci sull'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti interessate alla controversia ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, di comune accordo dai due arbitri designati o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
2. Per l'arbitrato di cui al comma 1 valgono le norme del codice di procedure civile.